



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 11/02/2014**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 2564

Concessione mineraria di acque termali, denominata “Santa Cesarea” (Fonte Palazzo) in territorio del Comune di Santa Cesarea Terme (Le). Indicazioni operative per la procedura ad evidenza pubblica.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Controllo e Gestione del PRAE, confermata dal Dirigente di Servizio riferisce:

con DPGR n. 605 del 30.7.1991, veniva rilasciata Concessione mineraria di acque termali denominata “Santa Cesarea” (Fonte Palazzo), nel Comune di Santa Cesarea Terme (LE), con un'estensione di Ha 100,00, fino al 30.7.2011, alla società “le Terme di Santa Cesarea s.p.a.” (di seguito la società).

In data 29.7.2010, la società presentava istanza, prot. N. 7027 del 19.8.2010, volta ad ottenere la proroga per ulteriori 20 anni della concessione medesima.

In data 19 luglio 2011, viste le risultanze dell'istruttoria di rito svolta dal Servizio Attività Estrattive, veniva accordato (con determina n. 64/2011) il rinnovo della concessione mineraria di acque termali alla società “Le Terme di Santa Cesarea s.p.a.” per ulteriori 20 anni a decorrere dalla data di scadenza del 30 luglio 2011.

Contro la suddetta determinazione dirigenziale, il Comune di Santa Cesarea Terme proponeva ricorso dinanzi al TAR per la Puglia che, con sentenza n. 721/2012, accoglieva il ricorso e annullava il provvedimento di rinnovo impugnato.

Avverso la pronuncia del TAR, la società Terme di Santa Cesarea spa e la Regione Puglia proponevano appello dinanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 873 del 13/2/2013, respingeva i ricorsi, avallando l'interpretazione data dal primo Giudice all'art. 30 della Legge Regionale, nel senso che la norma configurava una proroga automatica del titolo senza prevedere una procedura competitiva, e dunque, da questo presupposto scaturiva la doverosità della disapplicazione della norma regionale per contrasto con i principi comunitari pro concorrenziali. Il Consiglio di Stato evidenziava, altresì, che l'obbligo di dare corpo a procedure di evidenza pubblica deriva dai principi del Trattato dell'Unione Europea, che sono direttamente applicabili a prescindere dalla ricorrenza di specifiche norme comunitarie o interne e, anche, ove sussistano disposizioni interne di segno opposto (nel caso di specie la Legge Regionale).

In data 2 agosto 2013, preso atto che la concessione in oggetto è scaduta e che è impossibile procedere al rinnovo della stessa, al fine di adeguarsi al dettato della sentenza del Consiglio di Stato n. 873/2013 e procedere all'espletamento, in tempi brevi, della gara ad evidenza pubblica, la Giunta ha approvato la delibera n. 1515/2013, deliberando in particolare:

1. la proroga della concessione per il tempo necessario ad istruire e perfezionare l'iter procedurale funzionale agli adempimenti in ottemperanza alla sentenza medesima;
2. la costituzione, ai fini del necessario percorso istruttorio, di un Gruppo di lavoro interassessorile per lo

studio e la definizione delle problematiche emerse a seguito della sentenza del Consiglio di Stato, composto dal Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, dal Dirigente del Servizio Controlli, dal Dirigente del Servizio Appalti nonché dal Dirigente dell'Avvocatura Regionale, o loro delegati, per:

- a. lo studio e la definizione delle problematiche emerse a seguito della Sentenza del Consiglio di Stato;
- b. la rivisitazione della Legge Regionale n. 44/75;
- c. lo studio di apposita procedura ad evidenza pubblica, che considerata anche la specificità della fattispecie (concessione di beni pubblici), necessita di specifici approfondimenti con riferimento alle conseguenti diverse implicazioni di natura tecnico/giuridica, considerando anche che l'attività di sfruttamento delle acque termali ed i conseguenti servizi erogati presentano aspetti peculiari che attengono anche ai livelli essenziali di assistenza e quindi alle prestazioni di carattere sanitario;
- d. la predisposizione di proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Regionale per l'approvazione delle azioni da intraprendere, compreso l'affidamento delle funzioni inerenti la gestione della gara;
- e. di stabilire quale ultimo termine per il perfezionamento dell'iter istruttorio quello di 24 mesi alla data di costituzione del gruppo medesimo.

La Delibera n. 1515/2013 è stata notificata agli interessati in data 26 settembre 2013.

Il Gruppo di lavoro, costituito con DGR n. 1515/2013, ha dato inizio ai lavori in data 15 ottobre 2013 e, in particolare, sono state avviate le procedure atte alla predisposizione della documentazione necessaria per l'indizione della gara per l'affidamento della concessione in questione.

Nel corso degli incontri del suddetto Gruppo di lavoro si è preso atto che, ai sensi dell'art. 31 della Legge Regionale 44/75, a far data dal 30 luglio 2011, ovvero dalla scadenza dell'originaria concessione di sfruttamento di acqua termale, la società "Terme di Santa Cesarea s.p.a" doveva fare consegna del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze all'Amministrazione Regionale, e che dunque la società stessa sta utilizzando detti beni in via transitoria e per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara, in virtù di quanto disposto dalla DGR n. 1515/2013.

Il Gruppo di Lavoro ha, altresì, verificato che agli atti non sono disponibili tutti gli elementi propedeutici e necessari per porre a gara la concessione (a mero titolo esemplificativo: non vi è una procedura specifica, prevista da una legge o da un regolamento regionale in materia, da seguire per mettere a bando la concessione in oggetto, individuazione delle pertinenze necessarie allo sfruttamento di acque termali, portata del giacimento e quantitativi correnti e potenziali di utilizzo, verifica degli interessi pubblici da tutelare e conseguenti livelli di servizio da assicurare, individuazione del criterio di selezione delle offerte, prezzo da porre a base della procedura di evidenza pubblica, altri elementi utili ad ampliare la possibilità di partecipazione da parte di potenziali concorrenti), conseguentemente ha invitato il Servizio competente a provvedere in merito.

Per quanto sopra, con nota prot. n.19635/2013, si è proceduto ad inoltrare formale richiesta d'informazioni alla società Terme di Santa Cesarea spa, nonché a convocare gli Enti e le Amministrazioni competenti per un sopralluogo congiunto e per l'effettuazione di una prova di portata del giacimento in questione.

Il Gruppo di lavoro, altresì, relativamente ad una delle criticità emerse durante gli incontri avvenuti e su menzionate, ovvero la lacuna normativa creatasi a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 873/2013, in materia di affidamento di concessioni di sfruttamento di acqua termale, propone di fare riferimento, oltre ai noti principi generali previsti dal D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", altresì, in via analogica, alle procedure previste dal Regolamento Regionale n. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali".

Si da atto che nelle more della predisposizione dei citati atti, il Comune di Santa Cesarea Terme ha, tuttavia, in data 8 novembre 2013, proposto innanzi al TAR Puglia ricorso per ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e ss CPA, della sentenza TAR Lecce n. 721/2012 confermata dal Consiglio di Stato con

sentenza n. 873/2013, chiedendo di sospendere e quindi dichiarare la nullità della delibera n. 1515/2013 con cui la Regione Puglia ha temporaneamente prorogato la concessione per le acque termali alla società Terme di Santa Cesarea. Il Comune avrebbe lamentato, nello specifico, che la Regione mediante la delibera appellata avrebbe disposto un rinvio sine die dell'espletamento della gara, così prorogando in modo illegittimo la riassegnazione del bene pubblico alla società Terme di Santa Cesarea.

Detto ricorso, tuttavia, trascura di considerare la complessità connessa alla identificazione degli elementi essenziali necessari per la definizione della procedura di evidenza pubblica. Giova, altresì, evidenziare che la procedura da porre in essere non ha alcun precedente specifico nella prassi amministrativa che riguarda le concessioni di che trattasi.

Tanto premesso, in conformità a quanto previsto al punto 4 del dispositivo della citata DGR n. 1515/2013, ed al fine di rendere trasparente l'operato e gli intenti della Regione, si ritiene utile specificare le istruzioni operative per l'avvio della procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione in questione, nel senso che la stessa deve essere indetta entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di adozione del presente atto, e portata a conclusione entro il termine di novanta giorni dalla data di insediamento del seggio di gara, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, co. 1 lett. e), della legge regionale n. 15/2008.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico;

VISTA la sottoscrizione apposta in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio e del Dirigente del Servizio, competenti per materia;

A voti unanimi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

1. di approvare la relazione dell'Assessore allo Sviluppo Economico e di fare proprie le proposte riportate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate;
2. di dare atto che il Gruppo di Lavoro risulta costituito in data 2 agosto 2013, ovvero data di adozione della DGR n. 1515/2013;
3. di dare atto che il Gruppo ha dato inizio ai lavori in data 15 ottobre 2013 ed, in particolare, è stata avviata la predisposizione della documentazione necessaria per l'indizione della procedura di gara;
4. di stabilire, viste le ragioni di necessità ed urgenza, che la procedura ad evidenza pubblica per l'affidamento della concessione in questione deve essere indetta entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data di adozione del presente atto, e portata a conclusione entro il termine di novanta giorni dalla data di insediamento del seggio di gara, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15, co.

1 lett. e), della legge regionale n. 15/2008;

5. che, in conformità ai principi di derivazione comunitaria, l'istruzione e l'aggiudicazione della procedura di evidenza pubblica di che trattasi dovrà essere effettuata applicando criteri obiettivi che garantiscano il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e proporzionalità;

6. che, in assenza di uno specifico regolamento in materia di affidamento di concessioni di sfruttamento di acque termali, possa farsi riferimento, in via analogica e per quanto compatibili, ai principi e alle procedure di cui al Regolamento Regionale n. 23/2011 "Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali";

7. che il presente provvedimento è esecutivo;

8. di pubblicare la presente deliberazione sul BURP.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola

---